



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Battipaglia – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. SALERNO

PIANO SOCIALE DI ZONA - SECONDA ANNUALITA' DEL PIANO SOCIALE REGIONALE
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZI TEMPORANEI E TERRITORIALI"

L'anno Duemilaundici, il giorno Cinque, del mese di Settembre, nella sede municipale in via Matteo Ripa, il Comune di Eboli (SA), capofila del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale S5 - P.IVA 00318589651 – rappresentato dr. Gerardo Cardillo, autorizzato alla stipula nella qualità di Dirigente dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona

E

e l'**Associazione di Volontariato A.N.S.P.I. "Don Angelo Visconti" ONLUS**, con sede in Eboli, via Sacro Cuore, n. 13 C.F. 91020300652, rappresentata dal Presidente, sacerdote Giuseppe Guariglia, nato a Salerno il 19/03/1961 e residente a Eboli, via E. De Nicola, n.1, C.F. GRGGPP61C19H703P;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Eboli, a seguito di Convenzione sottoscritta in data 25/02/2002, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, gestisce in forma associata insieme ad altri 8 Comuni dell'Ambito Territoriale S5, il Piano di Zona per i servizi sociali e socio-sanitari, ai sensi della legge 328/2000;
- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 21/01/2011, con verbale n. 1, ha deliberato di dare continuità a tutti i servizi, terminati al 31/12/2010, fino al 28 febbraio 2011, nelle more dell'approvazione della nuova programmazione, ad integrazione dell'indirizzo già espresso nella seduta del 27/12/2010;
- il Piano Sociale di Zona della II annualità del Piano Sociale Regionale è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 06/04/2011, con verbale n. 2;
- che, a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Regione per l'approvazione del Piano di Zona della seconda annualità del PSR, il Coordinamento Istituzionale in data 06/07/2011, ha approvato l'Accordo di Programma riformulato;

RILEVATO CHE:

- il Piano Sociale di Zona della seconda annualità del Piano Sociale Regionale nell'ambito dell'area prioritaria di intervento Infanzia e Adolescenza contempla, in continuità con gli interventi programmati nelle precedenti annualità, il progetto denominato **"Servizi Temporanei e Territoriali"**, consistente, tra l'altro, nell'espletamento di attività ludico-ricreative e nell'attuazione di laboratori di comunicazione sociale, culturale, multimediale, musicale e di scenografia, da realizzarsi da parte dell'Associazione di Volontariato A.N.S.P.I. "Don Angelo Visconti" ONLUS;

- il predetto progetto è finanziato per l'importo complessivo di € 20.000,00 ed ha una durata di dodici mesi:

- gli obiettivi del progetto sono:

- rafforzare le capacità del territorio di programmare, monitorare e valutare politiche organiche per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie;
- attivare sinergie e collaborazioni tra le istituzioni del settore, orientandole verso un sistema coordinato di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
- promuovere nuove opportunità di incontri e di partecipazione per gli adolescenti al fine di prevenire il disagio sociale e far emergere i bisogni sommersi e inespressi;
- promuovere servizi di socializzazione, di gioco e di autonomia per i bambini e le bambine, attraverso la dimensione ludica ed educativa con la partecipazione attiva dei genitori;
- rilevare i bisogni dei minori ed attivare risposte credibili.

RITENUTO di stipulare la seguente convenzione in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano di Zona della seconda annualità del Piano Sociale Regionale, al fine di garantire la continuità e la sostenibilità dei progetti approvati.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Eboli, capofila del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S5, al fine di garantire l'attuazione del progetto **"Servizi Temporanei e Territoriali"**, previsto nel Piano Sociale di Zona della seconda annualità del Piano Sociale Regionale, approva il programma delle attività, da realizzarsi sul territorio del Comune di Eboli, presentato dall'Associazione di Volontariato A.N.S.P.I. "Don Angelo Visconti" ONLUS, che si allega alla presente convenzione per formarne parte integrante

Le predette attività si svolgeranno prevalentemente presso la sede dell'Associazione e i locali della Parrocchia del Sacro Cuore, con sede in Eboli, rione Pescara, con inizio dal 4/01/2011 e termine il 31/12/2011.

Art. 2

L'Associazione di Volontariato A.N.S.P.I. "Don Angelo Visconti" ONLUS si impegna a realizzare le predette attività assumendosi la piena e completa responsabilità in riferimento agli aspetti pedagogico-didattici, organizzativi ed amministrativi di ogni intervento, alla luce degli obiettivi ivi contenuti ed in relazione alle indicazioni operative provenienti dalla Coordinatrice del Piano Sociale di Zona.

Art. 3

Le attività consisteranno nell'espletamento di attività ludico-ricreative programmate con gli utenti e nella realizzazione di laboratori di comunicazione sociale, culturale, multimediale, musicale e di scenografia, da svolgersi a partire dal 4/01/2011 al 31/12/2011.

L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire la presenza di operatori in possesso dei requisiti previsti dal progetto per l'espletamento del servizio richiesto.

Art. 4

Per l'esecuzione delle azioni progettuali il Comune di Eboli, capofila del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S5, erogherà a favore dell'Associazione di Volontariato A.N.S.P.I. "Don Angelo Visconti" ONLUS un rimborso spese onnicomprensivo pari a € **20.000,00**.

L'importo sarà liquidato nella misura del 50% alla sottoscrizione della presente convenzione, nella misura del 40% al momento dell'esibizione di almeno il 90% dei giustificativi delle spese effettuate, previa presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte, il 10% al termine di tutte le attività, previa redazione di una relazione di sintesi finale e dei giustificativi delle rimanenti spese. I suddetti importi saranno erogati compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie del Piano di Zona – seconda annualità del Piano Sociale Regionale.



Art. 5

Gli interventi saranno rivolti a minori ed adolescenti con il coinvolgimento delle famiglie e della rete di servizi sociali, educativi e sanitari del territorio.

Art. 6

L'Associazione potrà servirsi sia di personale dipendente che di collaboratori esterni, ai quali dovrà essere garantita la copertura assicurativa e previdenziale prevista per legge, con l'esonero del Comune capofila da ogni responsabilità.

L'Associazione, inoltre, dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale assente.

Art. 7

Il servizio dovrà essere assicurato da operatori sociali nel numero previsto dal progetto, i quali dovranno essere tutti idonei e qualificati per il proprio ruolo o mansione. Oltre al personale così assicurato, l'associazione potrà avvalersi dell'eventuale apporto di volontari e di tirocinanti.

Art. 8

Relativamente alle singole attività previste in progetto, l'Associazione si impegna a produrre una relazione finale sulle attività svolte contenente tutte le indicazioni utili ai fini della loro analisi e valutazione.

Art. 9

I rapporti tra il personale dell'Associazione e gli utenti del servizio dovranno essere improntati al massimo e reciproco rispetto e dovranno esprimersi con correttezza e educazione in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Art. 10

E' severamente vietata qualsiasi disparità di trattamento tra gli utenti. Eventuali reclami dovranno essere proposti all'Ufficio di Piano.

Art.11

L'Associazione si assume la responsabilità esclusiva di fronte a terzi per i danni, di qualsiasi natura, loro causati anche in caso di negligenza o inesatto adempimento del servizio, con l'esonero del Comune capofila da qualsivoglia responsabilità. A tale scopo l'Associazione si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi.

Art.12

La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla sua sottoscrizione e potrà essere modificata e/o integrata in relazione alla sopravvenienza di nuove ragioni di interesse pubblico, previa comunicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Art.13


La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.
Eboli, 05/09/2011

Il Presidente dell'Associazione

Sac. Giuseppe Guariglia



Il Dirigente

dott. Gerardo Cardillo

